Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n. 25883

Svolgimento del processo

- 1. (*omissis*) e (*omissis*) propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, nei confronti della Cassa di Risparmio di Asti Spa per la cassazione della sentenza n. 1510/2019, pubblicata il 16.9.2019, con la quale la Corte dâ??Appello di Torino ha confermato lâ??accoglimento dellâ??azione revocatoria promossa dallâ??istituto di credito indicato nei loro confronti, volta a far dichiarare lâ??inefficacia dellâ??atto di costituzione di fondo patrimoniale nel quale i ricorrenti conferivano, nel 2010, la propria abitazione coniugale sita in (*omissis*).
- 2.Lâ??istituto di credito, intimato, non ha svolto attività difensive in questa sede.
- 3. Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di rilievo in questa sede:
- â?? nel 2015 la Cassa di Risparmio di Asti promuoveva azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale costituito nel 2010 dai coniugi (*omissis*) e (*omissis*), nel quale questi avevano conferito alcuni beni immobili, sulla base dei crediti vantati nei confronti delle società (*omissis*) Sas e (*omissis*) Srl, e dei convenuti quali fideiussori. Questi ultimi sostenevano che la costituzione del fondo patrimoniale non avesse in alcun modo pregiudicato gli interessi della banca, stante la sussistenza di altri beni immobili, di proprietà sia della società che dei garanti (*omissis*) e (*omissis*), idonei a costituire garanzia per i creditori;
- \hat{a} ?? il tribunale accoglieva la domanda, affermando che l \hat{a} ??atto di disposizione oggetto di revocatoria avesse comunque modificato la consistenza del patrimonio dei garanti, e sarebbe stato per ci \tilde{A}^2 solo, in ogni caso, pregiudizievole nei confronti del creditore;
- â?? la Corte dâ??appello di Torino, adita dai ricorrenti, respingeva lâ??impugnazione, affermando, in riferimento allâ??eventus damni, che la capienza del patrimonio residuo rispetto al fondo patrimoniale dovesse essere valutata con riguardo al patrimonio del singolo debitore nei confronti del quale era stata proposta la domanda e non con riguardo al patrimonio complessivo dei debitori globalmente inteso. Dichiarava poi lâ??inammissibilità del motivo di appello relativo al profilo soggettivo della mancanza di consapevolezza di recare pregiudizio in capo agli odierni ricorrenti, in quanto, posta lâ??infondatezza del primo motivo, gli appellanti non avevano dimostrato quali loro beni residui sarebbero stati idonei a garantire le ragioni di credito della banca appellata.
- 4. La causa \tilde{A} " stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.
- Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

Il collegio riservava il deposito della decisione nei sessanta giorni successivi alla discussione, ex art. 380 bis 1. c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2901 c.c. là dove la Corte dâ??appello di Torino ha affermato che, una volta dimostrato lâ??eventus damni, conseguentemente sussisterebbe anche la consapevolezza in capo ai disponenti di recare pregiudizio al creditore. In tal modo, la Corte dâ??appello avrebbe illegittimamente sovrapposto lâ??elemento oggettivo e lâ??elemento soggettivo indicati dallâ??art. 2901 c.c. anzichÃ" considerarli autonomamente e compierne, come dovuto, una valutazione separata ai fini dellâ??accoglimento dellâ??azione revocatoria.

Il primo motivo \tilde{A} " infondato, anche se si rende necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata. Non Ã" corretta, infatti, lâ??affermazione contenuta nella sentenza impugnata, là dove la corte dâ??appello afferma che, non avendo il debitore dato prova contraria alla sussistenza della??eventus damni, che il creditore ha presuntivamente dimostrato, non rileva lâ??eventuale inesistenza del consilium fraudis, dichiarando inammissibile il secondo motivo di appello (â??il secondo motivo Ã" inammissibile perchÃ", posta lâ??infondatezza del primo motivo, gli appellanti non dimostrano quali loro beni residui garantirebbero le ragioni di credito della banca appellataâ?•). Lâ??affermazione, in sÃ", non fa corretta applicazione delle regole di ripartizione della??onere probatorio: anche nella??azione revocatoria, secondo le regole ordinarie, lâ??onere probatorio Ã" a carico di chi agisce. Eâ?? il creditore che deve provare la sussistenza sia dellâ??elemento soggettivo sia dellâ??elemento oggettivo. La corte dâ??appello sembra in effetti ribaltare il ragionamento, là dove non dà neppure ingresso al motivo di appello volto a contestare la sussistenza dellâ??elemento soggettivo, perchÃ" il debitore non avrebbe dato la prova contraria alla sussistenza della??elemento oggettivo. In realtA, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che lâ??affermazione, benchÃ" scorretta, non Ã" in realtà decisiva, in quanto lâ??appello Ã" stato rigettato avendo la corte dâ??appello ritenuto che lâ??attore appellato avesse pienamente provato anche lâ??esistenza dellâ??elemento soggettivo del consilium fraudis: non Ã" oggetto di contestazione, nel caso di specie, che la fideiussione a garanzia dei debiti delle due società fosse stata rilasciata dai due coniugi ben prima della costituzione del fondo patrimoniale: Ã" un accertamento in fatto compiuto dal primo giudice e riportato e implicitamente confermato in appello, a pag. 5 della sentenza, là dove si dà atto che, in relazione al credito nei confronti della banca, fosse stato emesso un decreto ingiuntivo e lo stesso fosse stato opposto, che lâ??opposizione fosse stata definita e che, nel corso dellâ??esecuzione immobiliare intrapresa dallo stesso istituto di credito i beni ipotecati dalla societA a garanzia dei propri crediti fossero stati venduti per un importo ampiamente incapiente. In base alle consolidate affermazioni di questa giurisprudenza di legittimitÃ, lâ??azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilitÃ, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilitÃ, con la

conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse allâ??apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti allâ??azione revocatoria, ai sensi dellâ??art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (â??scientia damniâ?•) ed al solo fattore oggettivo dellâ??avvenuto accreditamento, giacchÃ" lâ??insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dellâ??accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dellâ??effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. La corte dâ??appello ha quindi correttamente ritenuto sussistente il consilium fraudis, in base alla consapevolezza della propria condizione di debitori, sorta fin dalla prestazione della garanzia, in capo ai fideiussori.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dellâ??art. 2901 c.c., nonchÃ" lâ??omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo aver correttamente rilevato che gli unici crediti dellâ??istituto bancario nei confronti dei ricorrenti erano derivanti da un mutuo fondiario del 2011 e dallâ??apertura di un credito ipotecario contratta nel 2011, avrebbe omesso di considerare che la costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta anchâ??essa nel 2011, fosse precedente a questi atti e al sorgere dei relativi crediti. Ove lâ??avesse adeguatamente considerato, avrebbe dovuto escludere la configurabilità del profilo soggettivo in capo al debitore disponente, ed in particolar modo la dolosa predisposizione dellâ??atto in danno del creditore.

Anche il secondo motivo \tilde{A} " infondato, per considerazioni analoghe a quelle spese in riferimento al primo: \tilde{A} " dal momento in cui hanno sottoscritto la fideiussione che gli odierni ricorrenti hanno accettato di garantire per i debiti delle societ \tilde{A} legati allo scoperto in conto corrente, non rileva che l \hat{a} ??esposizione debitoria sia nel tempo aumentata o che non fosse esigibile al momento della prestazione della fideiussione.

Con il terzo motivo i ricorrenti tornano a denunciare la violazione dellâ??art. 2901 c.c. là dove la Corte dâ??appello ha ritenuto sussistente lâ??eventus damni, valutando autonomamente il patrimonio residuo di ciascun garante e non tenendo conto, complessivamente, del patrimonio residuo di entrambi, ai fini dellâ??accertamento obiettivo della consistenza patrimoniale rimasta estranea al fondo patrimoniale e a disposizione e garanzia dei creditori.

Con il quarto motivo, dedotto in subordine allâ??accoglimento del terzo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2313 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha considerato il patrimonio della societĂ in accomandita e del socio accomandatario (*omissis*) come due patrimoni distinti e la societĂ e il suo socio accomandatario come soggetti giuridicamente distinti, anzichĂ" valorizzare la mancanza di una piena separazione tra i due patrimoni e valutare i beni del (*omissis*) e della societĂ in accomandita da lui gestita nel loro

complesso, ai fini dellâ??accertamento obiettivo della consistenza del patrimonio residuo, estraneo al fondo patrimoniale.

Il terzo e il quarto motivo contengono contestazioni sostanzialmente analoghe e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

In caso di pluralità di debitori assoggettati ad azione revocatoria, anche quando siano stati parti di un unico negozio dispositivo attaccato con la revocatoria o se, come in questo caso, siano legati da vincolo di coniugio ed abbiano posto in essere lâ??unico negozio dispositivo attaccato con la revocatoria per assicurare un bene o un patrimonio a tutela delle obbligazioni contratte nellâ??interesse della famiglia, la valutazione relativa allâ??eventus damni va compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, per accertare se lâ??operazione posta in essere li renda meno idonei a soddisfare le legittime pretese dei creditori, ovvero se essi, per la loro consistenza, rimangano comunque più che sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori senza aggravarne la condizione, non potendosi assumere che la condizione del creditore rimanga invariata qualora sia tenuto, per avere piena soddisfazione, ad escutere più soggetti distinti. E ciò anche alla stregua della facoltà del creditore nella solidarietà passiva, di chiedere lâ??integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati (v. Cass. n. 2351 del 2017).

Con il quinto motivo, in estremo subordine, i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 91 c.p.c. nonchÃ" del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 in relazione alle spese di lite, lamentando che sia stato applicato uno scaglione di valore superiore a quello relativo al credito per il quale la banca procedeva.

Il motivo \tilde{A} " infondato.

Nella sentenza si fa espresso riferimento, a pag. 3, allâ??esistenza di scoperti nei conti correnti intestati alla C.C. Sas per complessivi Euro 398.812,75, e quindi, atteso che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dallâ??attore, a tutela del quale viene proposta lâ??azione revocatoria stessa (Cass. n. 3697 del 2020), le spese di lite sono state correttamente liquidate facendo riferimento allo scaglione da 260.000,00 a 520.000,00 Euro, nel quale si collocava il credito a tutela del quale ha agito in revocatoria lâ??istituto di credito.

Il ricorso Ã" rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione Ã" stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto Ã" gravata dallâ??obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2023

Campi meta

Massima: In tema di azione revocatoria ordinaria di un atto dispositivo (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) posto in essere da fideiussori, il requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis) si considera esistente fin dal momento della sottoscrizione della fideiussione, a prescindere da un eventuale aumento successivo dell'esposizione debitoria o dalla non esigibilit \tilde{A} del credito al momento della prestazione della garanzia. Ai fini della valutazione dell'eventus damni (il pregiudizio oggettivo per il creditore), in presenza di una pluralit \tilde{A} di debitori solidali (come coniugi che abbiano posto in essere il negozio dispositivo o un socio accomandatario e la societ \tilde{A}), la consistenza del patrimonio residuo deve essere accertata in relazione a ciascun patrimonio singolarmente considerato, e non complessivamente, poich \tilde{A} \odot il creditore ha la facolt \tilde{A} di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati e la necessit \tilde{A} di escutere pi \tilde{A}^1 soggetti distinti per ottenere la piena soddisfazione aggraverebbe la sua condizione. Supporto Alla Lettura :

Azione revocatoria

Lâ??azione revocatoria Ã" un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dellâ??azione surrogatoria, il cui esito Ã" a favore di tutti i creditori, lâ??azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**. Lâ??atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso Ã" inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dellâ??atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (**art. 2902 c.c.**). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dellâ??atto poiché inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente lâ??azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.